

teva conciliarsi con la strategia giudiziaria dello Stato convenuto» basata «sul diritto di legittima difesa collettiva» (§ 268).

277. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla *Licetità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nel suo parere consultivo dell'8 luglio 1996⁵, la Corte ha anzitutto avuto modo di precisare che «la protezione del Patto sui diritti civili e politici non cessa in tempo di guerra, fatta salva la validità dell'articolo 4» che «consente la deroga di alcune disposizioni» del Patto stesso «in circostanze di emergenza nazionale». Al riguardo, la Corte ha evidenziato che «il diritto alla vita» sancito dall'art. 6 del suddetto Patto «non rientra tra le disposizioni derogabili» in situazioni eccezionali; in principio, infatti, «il diritto a non essere arbitrariamente privato della propria vita si applica anche in caso di ostilità». In tale ipotesi, ha osservato la Corte, «il criterio per stabilire ciò che costituisce una privazione arbitraria della vita deve però essere determinato dalla *lex specialis* applicabile» ovvero «dal diritto applicabile ai conflitti armati disciplinante la condotta delle ostilità». In altre parole, «se una determinata perdita della vita, attraverso l'uso di una certa arma in guerra, sia da considerarsi come una privazione arbitraria della vita» contraria all'art. 6 del Patto «può essere stabilito soltanto facendo riferimento al diritto applicabile ai conflitti armati» e non «ricavato dai termini del Patto stesso» (§ 25).

Sia pure incidentalmente, la Corte ha colto anche l'occasione per affermare — dopo aver riconosciuto che «l'ambiente è minacciato quotidianamente e che l'uso di armi nucleari potrebbe dar luogo ad una catastrofe ambientale», rilevando altresì che «l'ambiente non è un'astrazione, bensì rappresenta lo spazio vivente, la qualità della vita e la salute stessa degli esseri umani, comprese le generazioni future» — che «l'esistenza di un obbligo generale degli Stati di far in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione e sotto il loro controllo rispettino l'ambiente di altri Stati o di zone situate fuori dal controllo nazionale» fa attualmente «parte del corpo di regole del diritto internazionale dell'ambiente» (§ 29). La Corte ha poi precisato «che la questione non sia di chiedersi se i trattati relativi alla protezione dell'ambiente trovino o meno applicazione durante un conflitto armato» quanto piuttosto di «chiedersi se gli obblighi derivanti da tali trattati siano stati intesi» quali «obblighi contemplanti una restrizione assoluta durante un conflitto militare». A giudizio della Corte, tali trattati non «possono esser stati intesi nel senso di privare uno Stato del suo diritto di legittima difesa, a termini del diritto internazionale», in virtù «dei suoi obblighi relativi alla protezione ambientale». Certamente «gli Stati devono tener conto delle ragioni ambientali quando valutano ciò che è necessario e proporzionato nel perseguimento di obiettivi militari legittimi» giacché «il rispetto dell'ambiente costituisce uno degli elementi che vanno presi in considerazione» al fine di «stabilire se un'azione è stata svolta in conformità dei principi di necessità e di proporzionalità» (§ 30). Inoltre, ha osservato la Corte, «gli articoli 35, par. 3, e 55 del I Protocollo addizionale»

⁵ Supra, 54.
L'obbligo di difesa e diritto derivato dall'obbligo di protezione dell'ambiente.

alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 «prevedono una protezione aggiuntiva per l'ambiente». Tali disposizioni, ad avviso della Corte, «considerate insieme... danno vita ad un obbligo generale di proteggere l'ambiente naturale contro i danni estesi, durevoli e gravi» nonché «al divieto di mezzi e metodi di guerra che sono concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, tali danni» e «al divieto di attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia» (§ 31). In breve, secondo la Corte, «il diritto internazionale vigente relativo alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente» sebbene non «vieti specificamente l'uso delle armi nucleari» indica «alcuni importanti fattori ambientali che devono essere adeguatamente presi in considerazione in occasione dell'attuazione dei principi e delle regole del diritto applicabile nei conflitti armati» (§ 33).

La Corte ha quindi esaminato la questione della licetità dell'impiego delle armi nucleari alla luce «delle disposizioni contenute nella Carta delle Nazioni Unite in materia di uso della forza armata», sottolineando che «tali disposizioni non si riferiscono a specifiche armi» giacché «trovano applicazione con riguardo a qualsiasi uso della forza, indipendentemente dalle armi impiegate». La Carta infatti «né vieta espressamente, né permette l'uso di specifiche armi, comprese le armi nucleari» (§ 39). La Corte si è soffermata sul diritto di ricorrere alla legittima difesa, rilevando che tale diritto «in conformità dell'articolo 51» della Carta «è soggetto a certe restrizioni», alcune delle quali «sono intrinseche alla nozione stessa di legittima difesa»; altre invece «sono specificate nell'articolo 51». Anzitutto, la Corte ha ribadito che «la soggezione dell'esercizio del diritto alla legittima difesa alle condizioni di necessità e proporzionalità è una regola di diritto internazionale consuetudinario», e che «questa duplice condizione si applica anche nel caso dell'articolo 51, quale che siano i mezzi impiegati». «Il principio di proporzionalità non può per se stesso», a giudizio della Corte, «escludere in qualsiasi circostanza il ricorso alle armi nucleari in legittima difesa». Certamente «un impiego della forza che sia proporzionato secondo il diritto di legittima difesa» per essere lecito «deve... soddisfare i requisiti del diritto applicabile nei conflitti armati, e in particolare i principi e le regole del diritto internazionale umanitario». La Corte ha inoltre osservato che «alcuni Stati hanno affermato, nelle loro difese scritte e orali, che nel caso delle armi nucleari, la condizione della proporzionalità debba valutarsi alla luce di altri fattori», in quanto «la natura stessa delle armi nucleari, e l'alta probabilità di un innalzamento di livelli di scambio nucleare» implicano «dei rischi di devastazione estremamente elevati». «Il fattore di rischio», secondo tali Stati, «esclude qualsiasi possibilità di rispettare le condizioni di proporzionalità». Sul punto, la Corte ha affermato di non ritenere «necessario impegnarsi nella quantificazione di tali rischi» né di «investigare sulla questione se esistano armi nucleari tattiche sufficientemente precise da limitare questi rischi», essendo «sufficiente osservare che la natura stessa di tutte le armi nucleari e i gravi rischi che ad esse sono associate costituiscono ulteriori fattori che gli Stati», i quali «ritengano di poter esercitare una risposta nucleare in legittima difesa in conformità dei requisiti della proporzionalità», devono comunque «tener presenti». Oltre alle condizioni della necessità e della proporzionalità, l'articolo 51, come rilevato dalla Corte, «richiede specificamente che le misure prese dagli Stati nell'esercizio del diritto di legittima difesa siano immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza» prevedendo inoltre che «tali misure non influiscano sul potere e sul dovere del Consiglio di sicurezza, a termini della Carta, di prendere in qualsiasi momento le misure» che esso «ritenga necessarie per il manteni-

regolato dalla Carta
nel br
nt cons.
e nella
art. 51

obbligo di
potere e
consiglio
del Consiglio
Le misure adottate (art. 51)

mento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale». Tali requisiti «si applicano quale che siano i mezzi impiegati in legittima difesa» (§§ 40-44).

Peraltro la Corte, notando che «alcuni Stati hanno sostenuto che l'uso di armi nucleari a titolo di rappresaglia sarebbe lecito», ha affermato di non dover «esaminare, al riguardo, la questione delle rappresaglie armate in tempo di pace, le quali sono ritenute illecite», e di non doversi neanche «pronunciare sulla questione delle rappresaglie belliche» salvo «osservare che il ricorso a tali rappresaglie sarebbe «in ogni caso disciplinato, al pari della legittima difesa, dal principio di proporzionalità» (§ 46).

«Al fine di ridurre o eliminare il rischio di attacco illecito», secondo la Corte, «gli Stati talvolta dichiarano di possedere certe armi da impiegare in legittima difesa contro qualsiasi Stato che violi la loro integrità territoriale o indipendenza politica». Orbene, «la questione se un'intenzione dichiarata di impiegare la forza qualora si verificino determinati eventi» costituisca o meno una «minaccia» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta dipende da vari fattori». Invero, «se il previsto uso della forza è in sé illecito, la dichiarata disponibilità ad usarla sarebbe una minaccia vietata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4» della Carta. A giudizio della Corte, «le nozioni di "minaccia" e di "uso" della forza ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Carta vanno insieme» nella misura in cui «se l'uso della forza in sé stesso in un determinato caso è illecito — per qualsiasi ragione — la minaccia di usare tale forza sarà altrettanto illecita». In altri termini, «affinché sia lecita, la dichiarata disponibilità di uno Stato ad usare la forza deve costituire un uso della forza che sia conforme alla Carta». La Corte ha inoltre rilevato che secondo alcuni Stati «il possesso di armi nucleari costituisce di per sé una minaccia illecita di uso della forza». Al riguardo, la Corte ha precisato che occorre tener conto del fatto che «per essere effettiva, la politica di dissuasione», posta in essere «da quegli Stati che possiedono armi nucleari o che attraverso le armi nucleari cercano di scoraggiare un'aggressione militare dimostrando che essa sarà inutile», richiede che «l'intenzione di impiegare tali armi sia credibile». La dissuasione nucleare potrebbe quindi costituire «una "minaccia" contraria all'articolo 2, par. 4, della Carta» allorché «l'uso specifico della forza ipotizzato sia diretto contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, o contro i fini delle Nazioni Unite», oppure «nel caso in cui fosse inteso come uno strumento di difesa, violi i principi di proporzionalità e di necessità». «In tutte queste circostanze» infatti «l'uso della forza, così come la minaccia dell'uso della forza, risulterebbero illeciti ai sensi della Carta» (§§ 47-48).

La Corte ha altresì osservato che i «trattati che si occupano esclusivamente dell'acquisizione, manifattura, possesso, impiego e testatura delle armi nucleari», senza però «disciplinare specificamente la loro minaccia o uso», indubbiamente «sottolineano una preoccupazione crescente nella comunità internazionale per tali armi». Questi trattati «potrebbero quindi essere considerati come contemplanti un divieto generale futuro dell'uso di dette armi» ma «non esprimono in se stessi siffatto divieto» (§ 62).

In un passaggio successivo del parere, la Corte ha indicato «i principi cardinali... che costituiscono la struttura del diritto umanitario» contenuti nei testi convenzionali disciplinanti la condotta delle ostilità militari. Secondo la Corte, il primo di tali principi «è diretto alla protezione della popolazione civile e di obiettivi civili» e «stabilisce la distinzione tra combattenti e non combattenti». Ne deriva che «gli Stati non devono

mai fare dei civili l'oggetto dell'attacco e non devono quindi mai usare armi che siano incapaci di distinguere tra obiettivi civili e militari». In base al secondo principio, «è vietato causare sofferenze non necessarie ai combattenti» ed è «quindi vietato usare armi che causino un tale dolore o che aggravino inutilmente la loro sofferenza». «In applicazione di tale secondo principio», come evidenziato dalla Corte, «gli Stati non hanno una libertà illimitata di scelta di mezzi quanto alle armi che impiegano». È dunque evidente che «in conformità dei suddetti principi, il diritto umanitario, sin dall'inizio, ha vietato alcuni tipi di armi» sia «per il loro effetto indiscriminato sui combattenti e sui civili» sia «per le sofferenze non necessarie causate ai combattenti», e cioè «un dolore più grande di quello inevitabile per colpire obiettivi militari legittimi». Pertanto, nei casi in cui «l'uso ipotizzato di armi nucleari non soddisfi i requisiti del diritto umanitario», una minaccia «di intraprendere tale uso risulterebbe contraria a tale diritto» (§ 78). «Ciò è indubbio», ha aggiunto la Corte richiamando la sua sentenza sullo *Stretto di Corfù* del 9 aprile 1949⁶, giacché «moltissime norme di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati sono così fondamentali per il rispetto della persona umana e di "elementari considerazioni di umanità"» che «devono essere osservate da tutti gli Stati, abbiano o meno ratificato le convenzioni che li contengono, trattandosi di principi intransgressibili del diritto internazionale consuetudinario» (§ 79).

Ciò premesso, la Corte ha sostenuto di non poter comunque «perdere di vista il fondamentale diritto di ogni Stato alla sopravvivenza, e quindi il suo diritto a ricorrere alla legittima difesa, in conformità dell'art. 51 della Carta» quando «è in gioco la sua sopravvivenza». Di conseguenza, «in considerazione dello stato attuale del diritto internazionale considerato nel suo complesso... e degli elementi di fatto a sua disposizione», essa ha ritenuto impossibile «raggiungere una conclusione definitiva quanto alla liceità o illiceità dell'impiego delle armi nucleari da parte di uno Stato in una circostanza estrema di legittima difesa in cui sia in gioco la sua stessa sopravvivenza» (§§ 96-97). A ciò la Corte ha aggiunto che non risulta possibile neanche «stabilire la validità dell'opinione secondo cui il ricorso alle armi nucleari sarebbe illecito in ogni circostanza a causa della loro incompatibilità intrinseca e totale con il diritto applicabile nei conflitti armati». Di sicuro, «i principi e le norme del diritto applicabile nei conflitti armati — al cuore dei quali sta la considerazione prevalente di umanità — assoggettano la condotta delle ostilità militari ad un numero di stretti requisiti» e l'uso delle armi nucleari «di fatto sembra scarsamente conciliabile con il rispetto di tali requisiti». Tuttavia, la Corte ha ritenuto di «non avere sufficienti elementi che le permettano di concludere con certezza che l'uso delle armi nucleari sia necessariamente in contrasto con i principi e le norme del diritto applicabile nei conflitti armati in ogni circostanza» (§ 95).

278. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 2005 nel caso delle Attività armate sul territorio del Congo (Repubblica Democratica del Congo c. Uganda).

La Repubblica Democratica del Congo, il 23 giugno 1999, aveva convenuto in giu-

⁶ *Supra*, § 274.

*principi
fond. del
diritto
umanitario
che influenzano
sulla scelta
di mezzi
- uso
- minaccia
- legittima
- difesa
- sopravvivenza
- dello Stato
- in gioco
- la
- sopravvivenza
- stessa dello
- Stato.
necessario
- stabilire
- con per uso*

*capitolo
278
uso
della forza*